

Codice Penale

C.p. art. 211-bis. Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

275. Criteri di scelta delle misure. ⁽¹⁾

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [c.p.p. 274] da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c) ⁽²⁾.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata ⁽³⁾.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ⁽⁴⁾.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole ⁽⁵⁾.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate ⁽⁶⁾.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni [o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere] ⁽⁷⁾.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere ⁽⁸⁾.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135* ⁽⁹⁾.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'*articolo 380*, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie ⁽¹⁰⁾.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative ⁽¹¹⁾.

5. [Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3] ⁽¹²⁾.

NOTE

⁽¹⁾ Vedi gli artt. 89 e 97-103, *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, di approvazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'*art. 16, D.L. 24 novembre 2000, n. 341*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 19 gennaio 2001, n. 4* e poi così sostituito dall'*art. 14, L. 26 marzo 2001, n. 128*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato».

⁽³⁾ Comma così modificato dall'*art. 14, L. 26 marzo 2001, n. 128*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata».

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332*.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'*art. 14, L. 26 marzo 2001, n. 128*.

⁽⁶⁾ Comma sostituito, da ultimo, dall'*art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 332* e poi così modificato dalle lettere a) e a-bis) del comma 1 dell'*art. 2, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 23 aprile 2009, n. 38*. Vedi, anche, l'*art. 7, quarto comma, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419*, sulla istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Il testo precedente alle modifiche disposte dalla citata legge di conversione era il seguente: «3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui *all'articolo 51*, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.». Il testo del presente comma in vigore prima delle modifiche disposte dal citato *D.L. 23 febbraio 2009, n. 11*, era il seguente: «3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui *all'articolo 416-bis del codice penale* o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta *legge n. 332 del 1995*, come modificato dall'*art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152* ed in cui le parole tra parentesi quadre erano state soppresse dall'*art. 1, comma primo, D.L. 9 settembre 1991, n. 292*, così disponeva: «3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli *articoli 285, 286, 416-bis e 442 del codice penale*, a quelli, consumati o tentati, di cui agli *articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice*, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'*articolo 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110*, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari [o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure]».

⁽⁷⁾ Comma così sostituito, prima, dall'*art. 1, comma 1-bis, D.L. 9 settembre 1991, n. 292*, in materia di custodia cautelare e poi dall'*art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 332*. Successivamente le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'*art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231* (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167). Il testo del comma in vigore prima di quest'ultima modifica così disponeva: «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione».

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231* (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231* (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

[\(10\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231* (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

[\(11\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231* (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

[\(12\)](#) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'*art. 1, comma 1-ter, D.L. 9 settembre 1991, n. 292*, riguardante la custodia cautelare, le avocazioni dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e i trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti. Successivamente, l'intero comma 5 è stato abrogato dall'*art. 5, D.L. 14 maggio 1993, n. 139*, concernente il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti. Per i delitti previsti in questo articolo può essere adottata, dal Procuratore generale antimafia, la misura del soggiorno cautelare di cui all'*art. 25-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*. Vedi il *D.M. 25 febbraio 1990* (Gazz. Uff. 6 marzo 1990, n. 54) per l'individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti.